

**AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE**

Direzione Tecnica – Area Servizi, Forniture e Affidamenti

* * *

Contratto d'Appalto

relativo all'affidamento del servizio “di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di predisposizione nel Porto Franco Nuovo del Porto di Trieste di un centro unico di servizi sanitari, veterinari e fitosanitari. Progetto n. 1813”.

Con la presente scrittura privata, in modalità elettronica secondo il disposto dell'articolo 32, comma 14 del decreto legislativo n. 50/2016, da valere ad ogni effetto di legge, tra:

- l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale - Autorità Portuale di Trieste, con sede in Trieste – via K.L. von Bruck n. 3, rappresentata dal, di seguito indicato anche come “Autorità”

e

-la società.....(C.F. e P.IVA....) con sede invia.....rappresentata da il quale interviene nel presente atto nella sua veste di nato/a a il residente aProvincia di, di seguito indicato anche come “Affidatario” (anche nell'ipotesi di concorrente plurisoggettivo)

Premesso che

- che l'Autorità, con deliberazione..... ha approvato l'avvio della procedura di gara per l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei “Lavori di predisposizione nel Porto

Franco Nuovo del Porto di Trieste di un centro unico di servizi sanitari, veterinari e fitosanitari- Progetto n. 1813 da aggiudicarsi attraverso procedura aperta con affidamento all'offerta economicamente più vantaggiosa;

- in esito a detta gara, con deliberazione n. del, il servizio di architettura e ingegneria in argomento il Presidente dell'Autorità ha aggiudicato al, alle condizioni tutte del suddetto schema di contratto e delle offerte tecnica ed economica pari a, prodotte dall'aggiudicatario in sede di gara;
- ai sensi dell'art. 32, comma 9, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. (di seguito indicato anche "Codice"), è decorso il termine di 35 (trentacinque) giorni dall'invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione, come previsto dall'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- sono terminati, con esito favorevole, i controlli sul possesso dei requisiti nei confronti dell'Affidatario;
- che l'Autorità ha richiesto a la documentazione necessaria per la stipulazione del contratto e che ha consegnato la documentazione richiesta;
- è stata, peraltro, acquisita la documentazione Antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., conservata in atti;

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, i contraenti come sopra costituiti e rappresentati (di seguito indicati anche "Parti") convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Oggetto dell'incarico

1. Il servizio di ingegneria ed architettura ha per oggetto lo svolgimento del servizio di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di predisposizione nel Porto Franco Nuovo del Porto di Trieste di un centro unico di servizi sanitari, veterinari e fitosanitari. Progetto APT n. 1813.

Art. 2 – Composizione dell'ufficio

1. Per l'esecuzione del servizio, come dichiarato in fase di gara, sarà costituito un team di professionisti, al quale saranno preposti i seguenti soggetti:

Progettazione architettonica:

Progettazione strutture:

Progettazione impianti elettrici:

Progettazione impianti meccanici:

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione:

Direttore dei lavori:

Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione:

D.O. impianti elettrici:

D.O. Impianti meccanici:

Geologo:

Art. 3 – Obblighi e oneri a carico dell’Affidatario

1. L’Affidatario è obbligato ad eseguire il servizio affidatogli secondo le disposizioni del presente contratto, del Capitolato Speciale d’Appalto e dei documenti di gara quali l’offerta tecnica presentata e gli elaborati progettuali e sulla base delle indicazioni impartite dal responsabile unico del procedimento (di seguito denominato anche RUP).

2. L’Affidatario, nello svolgimento del servizio, dovrà coordinarsi costantemente con il responsabile unico del procedimento allo scopo di consentire una valutazione congiunta delle problematiche progettuali nel loro divenire.

Art. 4 – Contenuti e modalità di svolgimento delle prestazioni

1. Le prestazioni in oggetto andranno svolte secondo quanto previsto dagli artt. 23 e ss. e 101 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nonché a quanto previsto in materia dal D.P.R. n. h207/2010, per le parti ancora in vigore, e dal D.M. 7.3.2018, n. 49 “*Regolamento recante: Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni di Direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione*”.

Le modalità delle prestazioni dovranno risultare inoltre coerenti e conformi alle condizioni riportate nell'offerta tecnica – nessuna esclusa- che seppur non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 5 - Termini

1. Il tempo previsto complessivamente per l'espletamento di tutti i servizi oggetto del presente contratto sono:

- 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi per la consegna del progetto definitivo dal verbale di avvio del servizio;
- 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi per la consegna del progetto esecutivo dal verbale di avvio del servizio.

Per quanto attiene all'incarico di direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva, la durata coinciderà con i termini previsti dal capitolato speciale d'appalto per la durata dei lavori stessi e si riterrà concluso con l'emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo. Tali termini sono indicativamente indicati in 450 (quattrocentocinquanta) giorni naturali e consecutivi.

2. L'Autorità si riserva la facoltà di disporre l'inizio dell'esecuzione del servizio anche antecedentemente alla stipulazione del contratto in caso di motivate ragioni di urgenza, ai sensi dell'art. 32, co. 13, Codice.

Art. 6 - Altre condizioni disciplinanti l'affidamento del servizio

1. L'Affidatario si impegna a svolgere tutti gli incarichi per conto e nell'interesse dell'Autorità. Dal Responsabile del procedimento riceverà le disposizioni e le istruzioni necessarie per il loro espletamento.

2. L'Affidatario dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni arrecati, eventualmente, a persone o a cose tanto dell'Autorità che di terzi in dipendenza di manchevolezze o trascuratezze nell'esecuzione del servizio di cui trattasi.

3. L'Autorità si impegna a fornire all'Affidatario, all'inizio dell'incarico, tutta la documentazione in proprio possesso inerente il servizio in oggetto.

Art. 7 – Corrispettivo e adeguamenti

Il corrispettivo per le prestazioni oggetto del presente contratto, comprensivo dello svolgimento di tutte le attività descritte nel presente atto ed eseguite secondo le indicazioni del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e del D.P.R. n. 207/2010 per quanto applicabile, è fissato in €(euro /00) oltre Oneri Previdenziali (4%), IVA non applicabile.

Il compenso è comprensivo di qualunque onorario, onere, spettanza e spesa a qualsiasi titolo e in qualsiasi misura sostenute dall’Affidatario in conseguenza all’espletamento degli incarichi, ivi compresi gli oneri fiscali. Qualora si verificassero variazioni di imposte e contributi di natura fiscale, conseguenti a modifiche delle normative vigenti, l’onorario verrà modificato per la parte relativa. I maggiori importi che potrebbero derivare da eventuali perizie suppletive e/o di variante saranno sommati a quello dei lavori appaltati e, su tale base, verrà computato l’onorario.

L’Affidatario rinuncia sin d’ora a qualsiasi compenso o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente contratto.

Ferme restando le condizioni di cui sopra, il corrispettivo è adeguato esclusivamente nei seguenti casi:

- a. affidamento di prestazioni accessorie non previste in origine;
- b. limitatamente alla parte di corrispettivo per la progettazione esecutiva, per redazione di varianti di cui all’art. 106, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. preventivamente autorizzate dall’Autorità, con riferimento all’importo contrattuale delle predette varianti (inteso come importo delle opere nuove o diverse, oggetto della variante stessa), qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:
 - non siano imputabili direttamente o indirettamente alla responsabilità dell’Affidatario;
 - comportino la modifica degli elaborati grafici progettuali; qualora comportino la modifica dei soli importi, l’adeguamento è limitato alla parte di corrispettivo relativa alla direzione lavori;

- non si tratti di modifiche di cui all’arti. 106, comma 9, del del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
- c. accoglimento di riserve dell’Affidatario;
- d. somme riconosciute in sede di collaudo.

Nel caso di cui alla lettera b), qualora la variante comporti la modifica dei soli importi, il corrispettivo è adeguato utilizzando la voce QcI.07 della TAVOLA Z-2 “PRESTAZIONI E PARAMETRI (Q) DI INCIDENZA” allegata al D.M. 17.6. 2016 da applicarsi sulla somma dei valori assoluti delle quantità in più ed in meno del quadro di raffronto; Nel caso di cui alla lettera b), qualora la variante comporti la modifica degli elaborati grafici progettuali, il corrispettivo è adeguato utilizzando la voce QcI.08 della TAVOLA Z-2 “PRESTAZIONI E PARAMETRI (Q) DI INCIDENZA” allegata al D.M. 17.6.2016 da applicarsi sugli importi lordi delle opere di nuova progettazione, in aggiunta ai corrispettivi di cui alla prestazione precedente.

Art. 8.– Modalità di pagamento

8.1 Determinazione degli onorari per la progettazione-Criteri generali

1. L’onorario per lo studio e la compilazione del progetto viene calcolato sulla base dei criteri previsti dal DM 17.06.2016. L’importo di progetto non deve superare l’importo preventivato dall’Autorità; tale importo deve essere calcolato sulla base di costi standardizzati per tipologie di opere.

2. Qualora detto importo venga superato per cause diverse da eventuali esigenze dell’Autorità o dell’Affidatario, a base di calcolo dell’onorario verrà assunto comunque l’importo preventivato; qualora l’importo di progetto approvato sia inferiore all’importo preventivato dall’Autorità, verrà assunto a base di calcolo dell’onorario l’importo approvato.

8.2 Onorario per la progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza - modalità di liquidazione

1. A base di liquidazione dell’onorario vengono assunti i soli costi di costruzione delle opere suddivise nelle singole categorie e destinazioni funzionali approvate dall’Autorità.

2. Gli importi dei singoli lavori sono desunti dal preventivo che fa parte del progetto approvato, rispettivamente da costi standardizzati per tipologie di opere, approvati dalla Giunta Regionale d'intesa con gli ordini professionali.

3. Gli onorari per la progettazione sono liquidati come segue:

- per il progetto definitivo:

alla consegna degli elaborati il 40% del corrispettivo a base d'asta (della sola progettazione definitiva) con la riduzione conseguita in sede di gara;

all'ottenimento di tutte le autorizzazioni previste per legge e una volta apportate le eventuali modifiche o integrazioni che si rendessero necessarie in relazione alle autorizzazioni stesse, il rimanente 60% del corrispettivo a base d'asta (della sola progettazione definitiva) con la riduzione conseguita in sede di gara;

- per il progetto esecutivo:

alla consegna degli elaborati il 30% del corrispettivo a base d'asta (della sola progettazione esecutiva) con la riduzione conseguita in sede di gara;

a validazione avvenuta comprese le modifiche o integrazione che si rendessero necessarie in relazione alle operazioni di verifica/validazione del progetto, il 30% del corrispettivo a base d'asta (della sola progettazione esecutiva) con la riduzione conseguita in sede di gara;

dopo l'approvazione del progetto esecutivo da parte dell'amministrazione si dà luogo alla liquidazione del saldo dell'onorario spettante, corrispondente al 40% del corrispettivo a base d'asta (della sola progettazione esecutiva).

- per la direzione lavori:

il 90% dell'importo di contratto previsto per l'incarico sarà liquidato in corso d'opera in proporzione agli stati di avanzamento dei lavori emessi (SAL) e contestualmente agli stessi;

il saldo pari al 10% dell'importo di contratto previsto per l'incarico sarà liquidato, a conclusione dell'incarico e, in ogni caso, all'emissione del Certificato di Collaudo.

-per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione:

- in fase progettuale: secondo le disposizioni dettate per il progettista;
- in fase ese: il 90% dell'importo di contratto previsto per l'incarico sarà liquidato in corso d'opera in proporzione agli stati di avanzamento dei lavori emessi (SAL) e contestualmente agli stessi;

il saldo pari al 10% dell'importo di contratto previsto per l'incarico sarà liquidato, a conclusione dell'incarico e, in ogni caso, all'emissione del Certificato di Collaudo.

4. Dopo il rilascio dei nulla osta e delle autorizzazioni da parte dei competenti uffici ovvero trascorsi sei mesi dalla data di presentazione del progetto definitivo senza che l'Autorità si sia pronunciata, ovvero nel caso in cui non vengano rilasciati i necessari pareri ed autorizzazioni per fatti non imputabili all'Affidatario – si dà luogo alla liquidazione dell'acconto dell'onorario spettante per il progetto definitivo.

5. Qualora siano trascorsi tre mesi dalla data di presentazione del progetto esecutivo senza che l'Autorità si sia pronunciata o qualora il progetto non venga approvato per fatti non imputabili all'Affidatario, si dà luogo alla liquidazione di un ulteriore acconto del 20 % dell'onorario spettante, calcolato sull'importo del progetto esecutivo, purché non superiore all'importo approvato con il provvedimento che fissa le caratteristiche tecniche.

6. Qualora siano trascorsi ulteriori sei mesi dalla data di presentazione del progetto esecutivo senza che l'Autorità si sia pronunciata o qualora il progetto non venga approvato per fatti non imputabili all'Affidatario, si dà luogo alla liquidazione del saldo dell'onorario spettante, calcolato sull'importo del progetto esecutivo, purché non superiore all'importo approvato con il provvedimento che fissa le caratteristiche tecniche.

8.3 Onorario in caso di sospensione o esaurimento dell'incarico

1. La sospensione dell'incarico, per cause non imputabili all'Affidatario, non esime l'Autorità dall'obbligo di corrispondere l'onorario relativo alla prestazione svolta, qualora la sospensione superi la durata di due mesi.
2. Nel caso in cui l'Autorità dichiari esaurito l'incarico in corso di esecuzione, per cause non imputabili all'Affidatario, viene riconosciuto, oltre al pagamento delle prestazioni svolte, un indennizzo pari al 10 % dell'onorario spettante per le prestazioni non svolte.
3. Nel caso in cui l'Autorità abbia limitato l'incarico fin dall'origine solo ad alcune prestazioni parziali all'Affidatario non è riconosciuto alcun indennizzo aggiuntivo.

8.4 Riduzione dell'onorario per disegni e rilievi forniti dall'Autorità

1. L'Autorità ha facoltà di fornire all'Affidatario disegni, rilievi ed altri elaborati che facilitino la redazione del progetto, nonché di fornirgli consulenza e collaborazione.
2. Nel caso in cui l'Autorità si avvalga di detta facoltà, l'onorario ed il rimborso spese sono congruamente ridotti in misura da concordare con l'Affidatario.

8.5 Onorario per la prestazione di direzione lavori

1. L'onorario per le prestazioni di direzione lavori viene calcolato sulla base dei parametri previsti dal DM 17.06.2016 con riferimento alle prestazioni richieste.
2. L'onorario è calcolato moltiplicando i suddetti parametri per il consuntivo lordo dei singoli lavori eseguiti in conformità di contratto, al lordo degli eventuali ribassi offerti dalle imprese e delle eventuali detrazioni del direttore dei lavori o del collaudatore, sia nel corso dei lavori che in sede di collaudo, maggiorati dell'importo delle riserve liquidate dall'Autorità).
3. Il consuntivo lordo è desunto dallo stato finale di contabilità.

8.6 Onorario per perizie di variante tecnica e per perizie suppletive

1. La perizia suppletiva in corso d'opera viene compensata secondo il DM 17.06.2016 applicando la formula $CP = S (V \times G \times Q \times P)$ e la prestazione

QcI.07. L'importo V corrisponde alla somma dei valori lordi delle quantità in aggiunta e in detrazione delle singole categorie in variante.

2. La perizia tecnica viene compensata in aggiunta alla perizia suppletiva secondo il DM 17.06.2016 applicando la formula $CP = S (V \times G \times Q \times P)$ e la prestazione QcI.08. L'importo V corrisponde agli importi lordi delle opere di nuova progettazione.

8.7 Sospensione ed esaurimento dell'incarico in fase esecutiva

1. La sospensione per qualsiasi motivo dell'incarico non esime l'Autorità dall'obbligo di corrispondere l'onorario relativo alla prestazione svolta, qualora la sospensione abbia durata superiore a sei mesi.

8.8 Prolungamento dell'incarico

1. Nel caso in cui l'incarico di direzione lavori si protragga a causa di una sospensione lavori disposta per motivi non imputabili all'Affidatario, per un periodo superiore a un quinto rispetto al tempo contrattuale originariamente previsto, l'Affidatario può recedere dal contratto.

8.9 Modalità di pagamento degli onorari per altre prestazioni svolte nel corso dei lavori

1. L'onorario per la compilazione delle perizie di variante tecnica e/o suppletive viene liquidato dopo che l'Autorità ha provveduto alla loro approvazione.

8.10 Oggetto dell'incarico per direzione lavori

1. L'incarico di direzione lavori si riferisce all'esecuzione dei lavori previsti nel progetto lavori.

2. Il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità del progetto e del contratto.

3. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.

4. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi così come previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 5 novembre 1971, n. 1086, e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ed al decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, e successive modificazioni.

5. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal codice, dal DM 49/2018 Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione» o dal presente regolamento nonché:

- a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
- c) provvede alla verifica che l'affidatario pratici, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto;
- d) provvedere alla verifica che l'affidatario corrisponda gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;
- e) accertare che le prestazioni oggetto di contratto di avvalimento siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il

titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento;

f) garantire il controllo sull'esecuzione delle prestazioni mediante accessi diretti sul luogo dell'esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti;

g) provvedere alla liquidazione dell'importo dei costi della sicurezza contenuto all'interno dei SAL, acquisendo il parere del CSE in merito alla verifica condotta su come le misure inserite nella stima dei costi della sicurezza sono state effettivamente attuate dall'impresa esecutrice in cantiere e un'approvazione dell'importo inerente i costi della sicurezza da inserire nel SAL.

h) verificare l'attuazione dell'obbligo di versamento dei costi della sicurezza in favore delle imprese sub-appaltatrici, anche richiedendo all'impresa affidataria e alle imprese sub-appaltatrici l'esibizione di apposita autodichiarazione sugli importi erogati e ricevuti, distinti tra importi per lavori e importi per oneri della sicurezza.

8.11 Direzione lavori e consulenza tecnica e architettonica

1. Il progettista è tenuto a prestare la direzione lavori nella fase esecutiva dei lavori, qualora incaricato dall'Autorità.

8.12 Oggetto dell'incarico per coordinatore della sicurezza

1. L'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione deve essere espletato in conformità alle disposizioni vigenti in materia.

8.13 Assicurazione

1. Il soggetto cui sia stato conferito l'incarico di coordinatore della sicurezza deve munirsi di polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti da responsabilità professionale.

8.14 Onorario

1. L'onorario del coordinatore per la sicurezza è determinato secondo la tabella b.I) parametro QbI.16, tabella b.II) parametro QbII. 23, tabella b.III) parametro QbIII.07, tabella c.I) parametro QcI.12 del DM 17.06.2016.

Art. 9 – Penali

1. In caso di mancata, ritardata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto la cui gravità non concreti il presupposto per la risoluzione contrattuale in base all'art. 11, l'Autorità potrà applicare le seguenti penali:

a) per ipotesi di inadempimento (mancata, tardiva o irregolare esecuzione) riferibile ad una scadenza temporale, una penale giornaliera di Euro 100,00 (cento/00);

b) per altre ipotesi di inadempimento non legate a scadenze temporali, penale giornaliera da un minimo di Euro 200,00 (duecento/00) ad un massimo di Euro 1.500,00 (millecinquecento/00). L'entità della penale in rapporto alla gravità dell'inadempimento verrà accertata in esito ad un procedimento in contraddittorio con l'incaricato.

2. Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali sopra precisate, verranno contestati dal RUP, a mezzo di comunicazione scritta che sarà trasmessa per PEC (a cui si attribuisce pieno valore di titolo di notifica) all'Affidatario. Quest'ultimo dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della stessa contestazione.

3. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del RUP ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all'Affidatario le penali sopra indicate.

4. Nel caso di applicazione di penali, l'Autorità potrà trattenere l'importo delle stesse sul corrispettivo indicato nelle fatture o escutendo la cauzione definitiva, di cui al successivo art. 10.

5. L'applicazione delle penali non esonera in nessun caso l'Affidatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento delle medesime penali.

6. Qualora l'ammontare delle penali superi il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale (IVA esclusa), l'Autorità, su proposta del responsabile unico del procedimento, potrà risolvere il contratto per grave inadempimento senza che la controparte possa pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta sia per onorari che per rimborsi spese, impregiudicato il diritto dell'Autorità stessa al risarcimento di eventuali maggiori danni patiti in conseguenza dell'inadempimento.

Art. 10 – Coperture assicurative e garanzie

1. A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, L'Affidatario ha prodotto polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale, n. stipulata con la Compagnia di assicurazioni in data, valida fino al, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto ancorché non materialmente allegata.

2. Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016, l'Affidatario, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle eventuali somme pagate in più all'Affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Affidatario, ha prodotto, a titolo di garanzia definitiva, una polizza fideiussoria n. emessa da in data per l'importo di €, pari al % dell'importo del presente contratto.

3. Qualora la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte, l'Affidatario dovrà provvedere tempestivamente al reintegro della stessa, dandone

comunicazione scritta mediante PEC al RUP. La garanzia dovrà essere integrata entro 10 (dieci) giorni ogni volta che l'Autorità abbia provveduto alla sua escussione, anche parziale, a seguito della comminazione di eventuali penali.

4. La garanzia definitiva è svincolata progressivamente a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

5. Ai sensi dell'art. 24 comma 4 del Codice, l'Affidatario è assicurato mediante polizza di responsabilità civile professionale n. rilasciata in data da Agenzia dicon massimale non inferiore ad €

6. Tenuto conto della responsabilità disciplinata all'art. 106, commi 9 e 10 del Codice, la polizza di cui al precedente punto deve coprire anche dai rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto definitivo e/o esecutivo che possano determinare a carico dell'Autorità nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

Art. 11 – Clausola risolutiva espressa

1. L'Autorità si riserva di risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, previa dichiarazione scritta da comunicarsi all'Affidatario con PEC, nei seguenti casi:

- qualora l'ammontare delle penali di cui all'art. 9 superi il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale (IVA esclusa);
- violazione della norma di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.;
- violazione degli obblighi di riservatezza di cui al successivo art. 20;
- reiterate violazioni (almeno due violazioni) agli obblighi derivanti dagli ordini di servizio emessi dal RUP.

2. Nelle ipotesi descritte al comma precedente, l'Autorità provvederà ad incamerare, senza ulteriore preavviso, a titolo di penale, la garanzia definitiva, di cui all'art. 10, addebitando le maggiori spese per l'assegnazione dell'incarico ad altro operatore economico. Rimane salvo il diritto dell'Autorità al risarcimento del maggior danno in conseguenza dell'inadempimento.

Art. 12 – Ulteriori ipotesi di risoluzione contrattuale

1. Nel caso in cui l'Affidatario non ottemperi alle prescrizioni impartite dalla normativa di riferimento o dall'Autorità oppure sorgano divergenze di ordine tecnico, la stessa Amministrazione, sentito il Responsabile del procedimento, emetterà e comunicherà le decisioni del caso. Tali decisioni saranno immediatamente esecutive. Nel caso in cui venga decisa la cessazione del rapporto contrattuale spetterà all'Affidatario l'onorario pattuito, relativamente alla parte di incarico di cui si tratterà, in proporzione alle spese effettuate e documentate al momento della cessazione delle prestazioni, senza altro indennizzo.

2. In caso di inadempienza degli obblighi contrattuali da parte dell'Affidatario, l'Autorità si riserva la facoltà di intimare per iscritto (ex articolo 1454 del codice civile), a mezzo p.e.c., allo stesso di adempiere entro il termine di giorni 15 (quindici), con l'avvertenza che, decorso inutilmente detto termine, il contratto si intenderà senz'altro risolto. Per effetto della risoluzione, come sopra disposta, l'Affidatario non potrà accampare pretese di alcun genere.

3. Il presente atto sarà risolto di diritto in caso di cancellazione dei professionisti incaricati dai relativi Albi professionali, a meno che l'Affidatario non li sostituisca con altri di gradimento dell'Autorità.

4. Nel caso in cui una delle due Parti venga a trovarsi nell'impossibilità di adempiere per cause di forza maggiore, in tutto o in parte, agli obblighi sottoscritti nel presente atto, questa dovrà darne all'altra avviso immediato a mezzo p.e.c., con firma digitale, contenente ampi dettagli sulla circostanza di

forza maggiore. In tal caso, gli obblighi spettanti alla controparte saranno sospesi se su di essi influirà detta circostanza di forza maggiore, finché durerà la condizione di non poterli rispettare, fermo restando che la causa di tale situazione dovrà essere risolta con ogni ragionevole sollecitudine.

5. L'Autorità si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il contratto nei casi di cui all'art. 108, comma 1, del Codice.

6. L'Autorità procederà alla risoluzione del contratto nei casi previsti al comma 2 dell'art. 108 del Codice.

7. Nel caso di risoluzione del contratto l'Affidatario, ai sensi dell'art. 108, comma 5, del Codice, ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Si applicano altresì i commi 3, 4 e 8 dell'art. 108 del Codice.

Art. 13 – Recesso

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 109 del Codice, fermo restando quanto previsto dall'art. 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'Autorità può recedere dal contratto in qualunque tempo per ragioni di pubblico interesse, previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, oltre al decimo dell'importo di quelle non eseguite. Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti dell'importo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni regolarmente eseguite.

2. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'Affidatario trasmessa via PEC da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni naturali consecutivi, decorsi i quali l'Autorità prende in consegna e verifica la regolarità delle prestazioni rese.

Art. 14 - Subappalto e cessione del disciplinare

L'Affidatario è tenuto ad eseguire in proprio la prestazione oggetto del presente atto, salvo quanto previsto dall'art. 31, comma 8, del Codice. Il subappalto è regolato dall'art. 105 del Codice.

E' assolutamente vietata la cessione totale o parziale del presente contratto, pena la nullità della cessione stessa.

Art. 15 – Incompatibilità

Ai sensi dell'art. 24, comma 7, del Codice, gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara non possono essere affidatari degli appalti, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

L'Affidatario dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitto di interesse con l'Autorità e si impegna comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.

Art. 16 – Controversie e foro competente

1. Qualora insorgano controversie relative all'interpretazione, applicazione e/o all'esecuzione del presente contratto, le controversie saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

3. Il Foro competente è sin da ora indicato in quello di Trieste.

Art. 17 – Stipulazione del contratto

1. La stipulazione del contratto di appalto, in forma di scrittura privata e con firma digitale, avrà luogo entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'approvazione dell'aggiudicazione.
2. L'aggiudicatario dovrà presentarsi o comunque essere disponibile per la sottoscrizione alla data che sarà fissata dall'Autorità per la stipulazione del contratto; nel caso in cui non si presenti nei termini stabiliti senza giustificato motivo, lo stesso decade dall'aggiudicazione e l'Autorità si riserva la facoltà di aggiudicare l'appalto al concorrente che risulti successivamente classificato, fatta salva la verifica di congruità.
3. L'Autorità si riserva di affidare il servizio per motivi d'urgenza nelle more della stipula del contratto ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Art. 18 – Spese contrattuali

1. Tutte le spese relative al contratto, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti, comprese le spese di bollatura virtuale e la sua eventuale registrazione in caso d'uso nonché le imposte o tasse nascenti dalle vigenti disposizioni, con esclusione dell'I.V.A. che, se dovuta, rimarrà a carico dell'Autorità stessa, sono a carico dell'Affidatario, senza diritto di rivalsa.
2. Le prestazioni oggetto del presente atto non sono imponibili dell'I.V.A. ai sensi dell'articolo 9, comma 1, punto 6 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, le Parti dichiarano i seguenti codici fiscali: Autorità n. 00050540327; l'Aggiudicatario n.
3. Le spese per la pubblicazione dell'avviso di gara e del successivo avviso di aggiudicazione sulla Gazzetta Ufficiale e, ove previsto, sui giornali, sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate all'Autorità entro sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Art. 19 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Affidatario, a pena di nullità assoluta del presente atto, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13

agosto 2010, n. 136, pena le sanzioni ivi previste. Pertanto, le fatture in formato elettronico (Codice Univoco Ufficio UFEHCX – Codice iPA APTri) dovranno riportare il numero di repertorio e la data del presente atto, l'oggetto della prestazione, l'impegno di spesa n., il Codice Identificativo Gara (CIG) n. 82983238C4 –, il Codice Unico di Progetto (CUP) n. C97E16000520005 ed il numero di conto corrente dedicato su cui accreditare il pagamento. L'Affidatario ha comunicato i seguenti estremi del conto corrente dedicato: codice IBAN In caso contrario, le fatture verranno rimesse all'Affidatario per gli aggiustamenti necessari.

2. L'Affidatario ha indicato il sig. (codice fiscale) e la sig.ra (codice fiscale) come le persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato sopra menzionato. Al riguardo, l'Affidatario si obbliga a notificare tempestivamente all'Autorità qualsiasi variazione al riguardo. In difetto, nessuna responsabilità potrà essere attribuita all'Autorità per pagamenti a persone non più delegate ad operare sul predetto conto.

La liquidazione dei pagamenti sarà obbligatoriamente subordinata all'accertamento della regolarità contributiva dell'Affidatario.

3. Il contratto verrà risolto di diritto nella eventualità che le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane S.p.A. ovvero di altre modalità idonee per legge a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'Affidatario si impegna a dare immediata comunicazione all'Autorità ed alla Prefettura di Trieste della notizia dell'inadempimento della propria eventuale controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

4. I pagamenti saranno effettuati previa verifica dell'assenza di un qualsiasi inadempimento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento ovvero dello stato e della misura delle somme eventualmente dovute. L'eventuale presenza di debiti in misura almeno pari a diecimila Euro, I.V.A.

compresa, comporterà la sospensione del pagamento della somma dovuta fino alla concorrenza del debito rilevato, con le modalità di cui all'articolo 3 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di ritardato pagamento, dal giorno successivo alla scadenza decorreranno automaticamente gli interessi legali di mora, in misura di legge, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

5. L'emissione della fattura s'intende autorizzata all'atto, rispettivamente, dell'emissione del Certificato di Pagamento da parte del RUP.

6. In caso di inadempimento contrattuale, l'Autorità si riserva di non procedere alla liquidazione degli acconti sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento.

7. In caso di R.T.P. sarà obbligo di ciascun soggetto dal quale l'Affidatario è composto fatturare e registrare le operazioni relative all'esecuzione dell'incarico di propria competenza. Spetterà alla capogruppo comunicare con apposita nota gli importi di spettanza dei singoli professionisti. Successivamente, i singoli componenti potranno emettere le corrispondenti fatture elettroniche in base alle percentuali di esecuzione del servizio, per la successiva emissione da parte dell'Autorità dei mandati di pagamento intestati ai singoli beneficiari.

Art. 20 – Riservatezza

1. L'Affidatario è responsabile della riservatezza dei dati e dei materiali dei quali venga a conoscenza nel corso dell'esecuzione del presente contratto. Tali dati/materiali potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del presente disciplinare.

2. L'Affidatario non potrà far altro uso né direttamente né indirettamente delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione al presente affidamento e ciò anche successivamente alla scadenza dell'incarico.

3. L’Affidatario è responsabile dell’osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di riservatezza di cui al comma precedente.

Art. 21 – Informativa ai sensi dell’art. 13, D.LGS. 196/2003

1. Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione di dati personali”, si informa che i dati dell’Affidatario raccolti saranno utilizzati per le finalità connesse alla gestione del contratto in oggetto e per l’esecuzione di ogni adempimento previsto dalla normativa vigente.

2. In ogni momento l’interessato potrà esercitare nei confronti dell’Autorità i diritti così come previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

3. Il titolare del trattamento è l’Autorità.

4. Il trattamento dei dati potrà essere effettuato sia manualmente sia attraverso l’ausilio di mezzi elettronici.

Art. 22 - Intesa per la legalità

L’Affidatario dichiara di avere esatta conoscenza dei disposti delle leggi in materia di lotta alla criminalità organizzata e subaffidamento e pertanto si impegna, per quanto di sua competenza, all’osservanza ed al rispetto delle predette leggi.

L’Affidatario dichiara di essere a conoscenza, di accettare ed applicare tutte le disposizioni di cui all’Intesa per la legalità tra la Regione FVG, la Prefettura - U.T.G. di Trieste e l’Autorità, firmata in data 5 luglio 2019 e pubblicata sul sito istituzionale dell’Autorità. In particolare, si informa l’Affidatario che:

a. che nell’ipotesi in cui le Prefetture non abbiano rilasciato l’informazione antimafia nei termini di cui all’art. 92, comma 2 del D.lgs. 159/2011, anche al di fuori delle soglie di valore ivi previste, il contratto di appalto verrà sottoposto a condizione risolutiva espressa. Pertanto, nell’eventualità che ex post sia emanata una informazione antimafia interdittiva, le stazioni appaltanti potranno avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista dall’art. 1456 del codice civile;

b. L’Affidatario ha l’obbligo di comunicare all’Autorità l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture di materiali e prestazione di servizi, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo. Tale comunicazione dovrà essere prodotta in formato elettronico (file in formato excel o csv) allo scopo di agevolare l’elaborazione delle informazioni sia nei confronti delle società, degli amministratori che dei dipendenti;

c. L’Affidatario ha l’obbligo di inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa che consente la risoluzione immediata nel caso in cui emergano informazioni antimafia interdittive a carico del subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dall’impresa aggiudicataria;

d. la clausola risolutiva espressa di cui alla precedente lettera c) opera anche in caso di diniego di iscrizione alle cd. “White-list”, per i relativi settori di interesse, secondo la disciplina di cui alla legge 190/2012, nonché al D.L. 74/2012 (conv. legge 122/2012).

L’Affidatario si impegna a comunicare tempestivamente all’Autorità ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese sub-contrattanti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l’amministrazione dell’impresa e al direttore tecnico.

Inoltre, l’Affidatario si impegna a dare comunicazione tempestiva agli organi competenti dei tentativi di concussione, ovvero ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere), che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura

essenziale ai fini dell'affidamento del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del codice penale, nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto.

L' Affidatario accetta che l'Autorità si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa o soggetti aventi potere decisionale nell'impresa, variamente denominati, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 416 bis, 416 ter del codice penale e quelli elencati nell'art. 51 comma 3 bis c.p.p.

L' Affidatario si impegna, per il periodo che va dalla stipula del contratto sino alla conclusione dei servizi, a non celare nessuna informazione in suo possesso di qualunque genere che possa interessare l'esecuzione del contratto, le erogazioni di pagamento, sia in termini di regolarità contributiva sia in termini di leggi antimafia e quindi farla presente alla stazione appaltante.

Art. 23– Allegati

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, come se fossero qui di seguito letteralmente trascritti, sotto le rispettive lettere, i seguenti atti, i quali vengono allegati in formato .pdf:

Allegato A: decreto n. _____ di delega di firma;

eventuale: Allegato B: atto notarile di costituzione di raggruppamento temporaneo di imprese.

Gli allegati sub “A” e “B” non vengono firmati digitalmente dalle Parti.

Formano, inoltre, parte integrante del presente contratto, pur non essendo materialmente allegati allo stesso, l'offerta tecnica e l'offerta economica

dell’Affidatario, la documentazione tecnica allegata al bando di gara, la polizza RC professionale e la garanzia definitiva.

Art. 24 – Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. limitatamente alle norme ancora in vigore ai sensi degli artt. 216 e 217 del predetto D.Lgs. n. 50/2016 al D.M. n. 49/2018, al d.lgs. 81/2008 e alle disposizioni del Codice Civile regolanti la materia.

Il presente atto è stato redatto mediante l’utilizzo degli strumenti informatici ed è da registrare soltanto in caso d’uso ai sensi dell’articolo 10 – Tariffa, parte prima, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Sottoscritto dalle Parti con modalità di firma digitale ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere s) ed f) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell’amministrazione digitale), conformemente a quanto disposto dall’articolo 32, comma 14 del decreto legislativo n. 50/2016, il presente atto contiene un’inserzione allegata in copia fotostatica in formato .pdf sub “A”: decreto n. di delega di firma, e consta a video di numero facciate intere e fino qui della

Trieste,

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale –
.....

L’Affidatario

Clausole vessatorie

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile, in quanto applicabile, si richiamano ed espressamente si approvano gli articoli 9 (Penali), 11 (Clausola risolutiva espressa), 12 (Ulteriori ipotesi di risoluzione contrattuale), 13 (Recesso), 16 (Controversie e foro competente).

L’Affidatario